SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 2378

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri

(AGNELLI)

di concerto col Ministro, *ad interim*, di grazia e giustizia e Ministro del tesoro

(DINI)

col Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali

(LUCHETTI)

col Ministro dei trasporti e della navigazione

(CARAVALE)

col Ministro dell'ambiente

(BARATTA)

e col Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica

(SALVINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 DICEMBRE 1995

Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione per la regolamentazione della caccia alle balene, con annesso, fatta a Washington il 2 dicembre 1946, ed al Protocollo relativo, fatto a Washington il 19 novembre 1956, e loro esecuzione

---

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1800)

INDICE

Relazione ..... *Pag.* 3

Relazione tecnica ..... » 5

Disegno di legge ..... » 6

Testo della Convenzione, con annesso ..... » 7

Testo del Protocollo relativo ..... » 27

Traduzione non ufficiale ..... » 31

ONOREVOLI SENATORI. — La Conferenza sull'ambiente e lo sviluppo svoltosi a Rio de Janeiro nel 1992 ha accentuato il carattere multilaterale che ormai hanno assunto le iniziative per la protezione dell'ambiente naturale. Inoltre, lo stretto collegamento stabilito a Rio tra i problemi ambientali e quelli dello sviluppo, riassunto nel principio dello «sviluppo sostenibile», ha accresciuto il peso degli organismi multilaterali anche nei programmi d'intervento concernenti le attività economiche che presentano uno stretto collegamento con la materia ambientale.

Allo scopo di ottenere un sempre maggiore inserimento dell'Italia nella normativa internazionale in campo ambientale nonchè di contribuire alla realizzazione della politica globale di protezione dell'ambiente naturale, si è ravvisata quindi l'opportunità di richiedere l'adesione dell'Italia alla Convenzione internazionale per la regolamentazione della caccia alle balene, stipulata a Washington il 2 dicembre 1946, con la quale fu anche istituita la Commissione internazionale per la caccia alle balene *International Whaling Commission* (IWC), della quale ugualmente l'Italia verrebbe a far parte a seguito dell'adesione.

La Convenzione di Washington, stante le difficoltà collegate all'applicazione delle misure suggerite dalla Commissione per attuarla, ha, tuttavia, incontrato non poche difficoltà ad esercitare un efficace controllo sulla caccia alle balene. Solo nel 1982 l'IWC ha potuto adottare una moratoria sulla caccia commerciale, prevedendone la definitiva, graduale cessazione a partire dal 1986. In questo quadro, in occasione dell'ultima riunione dell'IWC svoltasi a Puerto Vallarta dal 23 al 28 maggio ultimo scorso, è stata approvata a grandissima maggioranza (23 voti a favore; 7 astensioni e 1 solo voto contro) una risoluzione che istituisce un santuario di protezione assoluta delle balene in una vasta area dell'Oceano Antartico, santuario che si congiunge a quello già in essere nell'Oceano Indiano. A seguito di tale riunione, la Commissione ha così perduto in gran parte la sua natura di organismo per la regolamentazione della caccia alla balena, per diventare un vero e proprio organismo di protezione dei grandi cetacei, confermando quella tendenza instauratasi alla fine del 1982 con la moratoria alla caccia alle balene, con le sole eccezioni di limitate catture da parte degli aborigeni e la caccia, giustificata da motivi scientifici, esercitata da Norvegia e Giappone.

Sebbene da parte italiana non ci siano interessi diretti nella caccia alle balene, si ritiene opportuna una nostra presenza in seno all'IWC per meglio contribuire ad una migliore disciplina della materia e ad una maggiore coerenza fra gli strumenti giuridici attualmente a disposizione.

Con l'adesione italiana all'IWC si verrebbe inoltre a completare la nostra azione volta alla tutela dei cetacei già iniziata con i provvedimenti relativi alle aree marine del nostro Paese nel 1992, con l'istituzione del «Santuario Mediterraneo dei cetacei» nel mar Ligure e nel mar di Provenza.

Da quanto esposto, risultano evidenti le ragioni del nostro spiccato interesse a partecipare in qualità di membri effettivi, a seguito dell'adesione, alla 47ª Riunione della Commissione baleniera internazionale, che avrà luogo nel prossimo mese di maggio a Dublino.

La Convenzione è costituita da undici articoli, un annesso tecnico ed un Protocollo sulla regolamentazione della caccia alle balene.

In particolare la Convenzione prevede:

l'ambito di applicazione esteso a tutte le navi officina baleniere appartenenti agli Stati Parte della Convenzione stessa;

l'istituzione di una Commissione internazionale, la quale potrà istituire a sua volta dei comitati che via via si renderanno necessari per lo studio e l'analisi di problemi specifici;

l'attività ed i poteri della Commissione, compreso quello di emendare l'annesso attraverso regolamenti per la conservazione e l'utilizzazione delle risorse in materia di balene, stabilendo altresì le specie protette, le stagioni chiuse alla caccia, i tempi ed i metodi per la cattura dei cetacei;

la possibilità delle Parti di concedere permessi speciali per uccidere le balene, ai soli fini di ricerca, avendo cura di tenerne informata la Commissione.

L'annesso, che costituisce parte integrante della Convenzione, è di natura tecnica e determina i dati relativi alle unità dei capi catturabili, distinguendo tra le varie specie.

Il Protocollo di esecuzione della Convenzione, formato da tre articoli, ne stabilisce l'estensione anche ai mezzi aerei, oltre a recare le consuete clausole di entrata in vigore e obblighi a carico degli USA, nella loro qualità di Paese depositario degli atti in parola.

RELAZIONE TECNICA

L'adesione dell'Italia alla Convenzione per la regolamentazione della caccia alle balene comporta i seguenti oneri in relazione all'articolo sottoindicato:

Articolo 3.

Al fine di salvaguardare la conservazione e l'utilizzo dei cetacei viene istituita una Commissione internazionale che si riunirà una volta l'anno in Paesi lontani, quali Messico, Giappone, Nuova Zelanda. Nell'ipotesi dell'invio in missione nell'anno 1996 di un funzionario italiano coadiuvato da un esperto ed un consigliere con una permanenza di cinque giorni, la relativa spesa è così quantificabile:

(Viaggio tipo Roma/Messico-City)

Spese di missione:		
pernottamento (lire 180.000 al giorno x 5 giorni x 3 persone)	L.	2.700.000
diaria giornaliera per ciascun funzionario $ USA 114, al cambio di lire 1.700 = lire 194.000, a cui si aggiungono lire 58.200, pari al 30 per cento quale maggiorazione prevista dall'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941; l'importo complessivo di lire 252.200 viene ridotto di lire 64.700, corrispondente ad 1/3 della diaria (lire 187.500 x 3 persone x 5 giorni)	»	2.812.500
Spese di viaggio:		
biglietto aereo andata-ritorno Roma/Messico-City (lire 4.200.000 x 3 persone = lire 12.600.000 + lire 630.000, quale maggiorazione del 5 per cento)	»	13.230.000
Totale onere (articolo 3)	L.	18.742.500

Pertanto, l'onere annuo a carico del bilancio dello Stato per l'anno 1996, o per ciascuno degli anni successivi, ammonta a lire 18.742.500 (in cifra tonda lire 19.000.000).

Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge relativamente al numero dei partecipanti, delle riunioni e loro durata, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione dell'indicato provvedimento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire alla Convenzione per la regolamentazione della caccia alle balene, con annesso, fatta a Washington il 2 dicembre 1946, ed al Protocollo relativo, fatto a Washington il 19 novembre 1956.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione ed al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo X e dall'articolo III degli atti stessi.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 19 milioni annue a decorrere dall'anno 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE REGULATION OF WHALING

The Governments whose duly authorized representatives have subscribed hereto,

Recognizing the interest of the nations of the world in safeguarding for future generations the great natural resources represented by the whale stocks;

Considering that the history of whaling has seen overfishing of one area after another and of one species of whale after another to such a degree that it is essential to protect all species of whales from further overfishing;

Recognizing that the whale stocks are susceptible of natural increases if whaling is properly regulated, and that increases in the size of whale stocks will permit increases in the numbers of whales which may be captured without endangering these natural resources;

Recognizing that it is in the common interest to achieve the optimum level of whale stocks as rapidly as possible without causing wide-spread economic and nutritional distress;

Recognizing that in the course of achieving these objectives, whaling operations should be confined to those species best able to sustain exploitation in order to give an interval for recovery to certain species of whales now depleted in numbers;

Desiring to establish a system of international regulation

for the whale fisheries to ensure proper and effective conservation and development of whale stocks on the basis of the principles embodied in the provisions of the International Agreement for the Regulation of Whaling signed in London on June 8, 1937 and the protocols to that Agreement signed in London on June 24, 1938 and November 26, 1945; and

Having decided to conclude a convention to provide for the proper conservation of whale stocks and thus make possible the orderly development of the whaling industry;

Have agreed as follows:

Article I

1. This Convention includes the Schedule attached thereto which forms an integral part thereof. All references to "Convention" shall be understood as including the said Schedule either in its present terms or as amended in accordance with the provisions of Article V.

2. This Convention applies to factory ships, land stations, and whale catchers under the jurisdiction of the Contracting Governments, and to all waters in which whaling is prosecuted by such factory ships, land stations, and whale catchers.

Article II

As used in this Convention

1. "factory ship" means a ship in which or on which whales are treated whether wholly or in part;

2. "land station" means a factory on the land at which whales are treated whether wholly or in part;

3. "whale catcher" means a ship used for the purpose of

hunting, taking, towing, holding on to, or scouting for whales;

4. "Contracting Government" means any Government which has deposited an instrument of ratification or has given notice of adherence to this Convention.

Article III

1. The Contracting Governments agree to establish an International Whaling Commission, hereinafter referred to as the Commission, to be composed of one member from each Contracting Government. Each member shall have one vote and may be accompanied by one or more experts and advisers.

2. The Commission shall elect from its own members a Chairman and Vice Chairman and shall determine its own Rules of Procedure. Decisions of the Commission shall be taken by a simple majority of those members voting except that a three-fourths majority of those members voting shall be required for action in pursuance of Article V. The Rules of Procedure may provide for decisions otherwise than at meetings of the Commission.

3. The Commission may appoint its own Secretary and staff.

4. The Commission may set up, from among its own members and experts or advisers, such committees as it considers desirable to perform such functions as it may authorize.

5. The expenses of each member of the Commission and of his experts and advisers shall be determined and paid by his own Government.

6. Recognizing that specialized agencies related to the United Nations will be concerned with the conservation

and development of whale fisheries and the products arising therefrom and desiring to avoid duplication of functions, the Contracting Governments will consult among themselves within two years after the coming into force of this Convention to decide whether the Commission shall be brought within the framework of a specialized agency related to the United Nations.

7. In the meantime the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland shall arrange, in consultation with the other Contracting Governments, to convene the first meeting of the Commission, and shall initiate the consultation referred to in paragraph 6 above.

8. Subsequent meetings of the Commission shall be convened as the Commission may determine.

Article IV

1. The Commission may either in collaboration with or through independent agencies of the Contracting Governments or other public or private agencies, establishments, or organizations, or independently

(a) encourage, recommend, or if necessary, organize studies and investigations relating to whales and whaling;

(b) collect and analyze statistical information concerning the current condition and trend of the whale stocks and the effects of whaling activities thereon;

(c) study, appraise, and disseminate information concerning methods of maintaining and increasing the populations of whale stocks.

2. The Commission shall arrange for the publication of reports of its activities, and it may publish independently or in collaboration with the International Bureau for Whaling Statistics at Sandefjord in Norway and other organizations and agencies such reports as it deems appropriate, as well as statistical, scientific, and other pertinent information relating to whales and whaling.

Article V

1. The Commission may amend from time to time the provisions of the Schedule by adopting regulations with respect to the conservation and utilization of whale resources, fixing (a) protected and unprotected species; (b) open and closed seasons; (c) open and closed waters, including the designation of sanctuary areas; (d) size limits for each species; (e) time, methods, and intensity of whaling (including the maximum catch of whales to be taken in any one season); (f) types and specifications of gear and apparatus and appliances which may be used; (g) methods of measurement; and (h) catch returns and other statistical and biological records.

2. These amendments of the Schedule (a) shall be such as are necessary to carry out the objectives and purposes of this Convention and to provide for the conservation, development, and optimum utilization of the whale resources; (b) shall be based on scientific findings; (c) shall not involve restrictions on the number or nationality of factory ships or land stations, nor allocate specific quotas to any factory ship or land station or to any group of factory ships or land stations; and (d) shall take into consideration the interests of the consumers of whale products and the whaling industry.

3. Each of such amendments shall become effective with respect to the Contracting Governments ninety days following notification of the amendment by the Commission to each of the Contracting Governments, except that (a) if any Government presents to the Commission objection to any amendment prior to the expiration of this ninety-day period, the amendment shall not become effective with respect to any of the Governments for an additional ninety days; (b) thereupon, any other Contracting Government may present objection to the amendment at any time prior to the expiration of the additional ninety-day period, or before the expiration of thirty days from the date of receipt of the last objection received during such additional ninety-day period, whichever date shall be the later; and (c) thereafter, the amendment shall become effective with respect to all Contracting Governments which have not presented objection but shall not become effective with respect to any Government which has so objected until such date as the objection is withdrawn. The Commission shall notify each Contracting Government immediately upon receipt of each objection and withdrawal and each Contracting Government shall acknowledge receipt of all notifications of amendments, objections, and withdrawals.

4. No amendments shall become effective before July 1, 1949.

Article VI

The Commission may from time to time make recommendations to any or all Contracting Governments on any matters which relate to whales or whaling and to the objectives and purposes of this Convention.

Article VII

The Contracting Governments shall ensure prompt transmission to the International Bureau for Whaling Statistics at Sandefjord in Norway, or to such other body as the Commission may designate, of notifications and statistical and other information required by this Convention in such form and manner as may be prescribed by the Commission.

Article VIII

1. Notwithstanding anything contained in this Convention, any Contracting Government may grant to any of its nationals a special permit authorizing that national to kill, take, and treat whales for purposes of scientific research subject to such restrictions as to number and subject to such other conditions as the Contracting Government thinks fit, and the killing, taking, and treating of whales in accordance with the provisions of this Article shall be exempt from the operation of this Convention. Each Contracting Government shall report at once to the Commission all such authorizations which it has granted. Each Contracting Government may at any time revoke any such special permit which it has granted.

2. Any whales taken under these special permits shall so far as practicable be processed and the proceeds shall be dealt with in accordance with directions issued by the Government by which the permit was granted.

3. Each Contracting Government shall transmit to such body as may be designated by the Commission, insofar as practicable, and at intervals of not more than one year, scientific information available to that Government with respect to whales and whaling, including the results of research

conducted pursuant to paragraph 1 of this Article and to Article IV.

4. Recognizing that continuous collection and analysis of biological data in connection with the operations of factory ships and land stations are indispensable to sound and constructive management of the whale fisheries, the Contracting Governments will take all practicable measures to obtain such data.

Article IX

1. Each Contracting Government shall take appropriate measures to ensure the application of the provisions of this Convention and the punishment of infractions against the said provisions in operations carried out by persons or by vessels under its jurisdiction.

2. No bonus or other remuneration calculated with relation to the results of their work shall be paid to the gunners and crews of whale catchers in respect of any whales the taking of which is forbidden by this Convention.

3. Prosecution for infractions against or contraventions of this Convention shall be instituted by the Government having jurisdiction over the offense.

4. Each Contracting Government shall transmit to the Commission full details of each infraction of the provisions of this Convention by persons or vessels under the jurisdiction of that Government as reported by its inspectors. This information shall include a statement of measures taken for dealing with the infraction and of penalties imposed.

Article X

1. This Convention shall be ratified and the instruments of ratification shall be deposited with the Government of the United States of America.

2. Any Government which has not signed this Convention may adhere thereto after it enters into force by a notification in writing to the Government of the United States of America.

3. The Government of the United States of America shall inform all other signatory Governments and all adhering Governments of all ratifications deposited and adherences received.

4. This Convention shall, when instruments of ratification have been deposited by at least six signatory Governments, which shall include the Governments of the Netherlands, Norway, the Union of Soviet Socialist Republics, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, and the United States of America, enter into force with respect to those Governments and shall enter into force with respect to each Government which subsequently ratifies or adheres on the date of the deposit of its instrument of ratification or the receipt of its notification of adherence.

5. The provisions of the Schedule shall not apply prior to July 1, 1948. Amendments to the Schedule adopted pursuant to Article V shall not apply prior to July 1, 1949.

Article XI

Any Contracting Government may withdraw from this Convention on June thirtieth of any year by giving notice on or before January first of the same year to the depositary Government, which upon receipt of such a notice shall at once communicate

it to the other Contracting Governments. Any other Contracting Government may, in like manner, within one month of the receipt of a copy of such a notice from the depositary Government, give notice of withdrawal, so that the Convention shall cease to be in force on June thirtieth of the same year with respect to the Government giving such notice of withdrawal.

This Convention shall bear the date on which it is opened for signature and shall remain open for signature for a period of fourteen days thereafter.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorized, have signed this Convention.

DONE in Washington this second day of December 1946, in the English language, the original of which shall be deposited in the archives of the Government of the United States of America. The Government of the United States of America shall transmit certified copies thereof to all the other signatory and adhering Governments.

SCHEDULE

1.(a) There shall be maintained on each factory ship at least two inspectors of whaling for the purpose of maintaining twenty-four hour inspection. These inspectors shall be appointed and paid by the Government having jurisdiction over the factory ship.

(b) Adequate inspection shall be maintained at each land station. The inspectors serving at each land station shall be appointed and paid by the Government having jurisdiction over the land station.

2. It is forbidden to take or kill gray whales or right whales, except when the meat and products of such whales are to be used exclusively for local consumption by the aborigines.

3. It is forbidden to take or kill calves or suckling whales or female whales which are accompanied by calves or suckling whales.

4. It is forbidden to use a factory ship or a whale catcher attached thereto for the purpose of taking or treating baleen whales in any of the following areas:

(a) in the waters north of 66° North Latitude except that from 150° East Longitude eastward as far as 140° West Longitude the taking or killing of baleen whales by a factory ship or whale catcher

shall be permitted between 66° North Latitude and 72° North Latitude;

(b) in the Atlantic Ocean and its dependent waters north of 40° South Latitude;

(c) in the Pacific Ocean and its dependent waters east of 150° West Longitude between 40° South Latitude and 35° North Latitude;

(d) in the Pacific Ocean and its dependent waters west of 150° West Longitude between 40° South Latitude and 20° North Latitude;

(e) in the Indian Ocean and its dependent waters north of 40° South Latitude.

5. It is forbidden to use a factory ship or a whale catcher attached thereto for the purpose of taking or treating baleen whales in the waters south of 40° South Latitude from 70° West Longitude westward as far as 160° West Longitude.

6. It is forbidden to use a factory ship or a whale catcher attached thereto for the purpose of taking or treating humpback whales in any waters south of 40° South Latitude.

7.(a) It is forbidden to use a factory ship or a whale catcher attached thereto for the purpose of taking or treating baleen whales in any waters south of 40° South Latitude, except during the period from December 15 to April 1 following, both days inclusive.

(b) Notwithstanding the above prohibition of treatment during a closed season, the treatment of whales which have been taken during the open season may be completed after the end of the open season.

8.(a) The number of baleen whales taken during the open season caught in any waters south of 40° South Latitude by whale catchers attached to factory ships under the jurisdiction of the Contracting Governments shall not exceed sixteen thousand blue-whale units.

(b) For the purposes of subparagraph (a) of this paragraph, blue-whale units shall be calculated on the basis that one blue whale equals:

(1) two fin whales or

(2) two and a half humpback whales or

(3) six sei whales.

(c) Notification shall be given in accordance with the provisions of Article VII of the Convention, within two days after the end of each calendar week, of data on the number of blue-whale units taken in any waters south of 40° South Latitude by all whale catchers attached to factory ships under the jurisdiction of each Contracting Government.

(d) If it should appear that the maximum catch of whales permitted by subparagraph (a) of this paragraph may be reached before April 1 of any year, the Commission, or such other body as the Commission may designate, shall determine, on the basis of the data provided, the date on which the maximum catch of whales shall be deemed to have been reached and shall notify each Contracting Government of that date not less than two weeks in advance thereof. The taking of baleen whales by whale catchers attached to factory ships shall

be illegal in any waters south of 40° South Latitude after the date so determined.

(e) Notification shall be given in accordance with the provisions of Article VII of the Convention of each factory ship intending to engage in whaling operations in any waters south of 40° South Latitude.

9. It is forbidden to take or kill any blue, fin, sei, humpback, or sperm whales below the following lengths:

(a) blue whales	70 feet (21.3 meters)
(b) fin whales	55 feet (16.8 meters)
(c) sei whales	40 feet (12.2 meters)
(d) humpback whales	35 feet (10.7 meters)
(e) sperm whales	35 feet (10.7 meters)

except that blue whales of not less than 65 feet (19.8 meters), fin whales of not less than 50 feet (15.2 meters), and sei whales of not less than 35 feet (10.7 meters) in length may be taken for delivery to land stations provided that the meat of such whales is to be used for local consumption as human or animal food.

Whales must be measured when at rest on deck or platform, as accurately as possible by means of a steel tape measure fitted at the zero end with a spiked handle which can be stuck into the deck planking abreast of one end of the whale. The tape measure shall be stretched in a straight line parallel with the whale's body and read abreast the other end of the whale. The ends of the whale, for measurement purposes, shall be the point of the upper jaw and the notch between the tail flukes. Measurements, after being accurately read on the tape

measure, shall be logged to the nearest foot: that is to say, any whale between 75'6" and 76'6" shall be logged as 76', and any whale between 76'6" and 77'6" shall be logged as 77'. The measurement of any whale which falls on an exact half foot shall be logged at the next half foot, e.g. 76'6" precisely, shall be logged as 77'.

10. It is forbidden to use a land station or a whale catcher attached thereto for the purpose of taking or treating baleen whales in any area or in any waters for more than six months in any period of twelve months, such period of six months to be continuous.

11. It is forbidden to use a factory ship, which has been used during a season in any waters south of 40° South Latitude for the purpose of treating baleen whales, in any other area for the same purpose within a period of one year from the termination of that season.

12.(a) All whales taken shall be delivered to the factory ship or land station and all parts of such whales shall be processed by boiling or otherwise, except the internal organs, whale bone and flippers of all whales, the meat of sperm whales and of parts of whales intended for human food or feeding animals.

(b) Complete treatment of the carcasses of "Dauhval" and of whales used as fenders will not be required in cases where the meat or bone of such whales is in bad condition.

13. The taking of whales for delivery to a factory ship shall be so regulated or restricted by the master or person in

charge of the factory ship that no whale carcass (except of a whale used as a fender) shall remain in the sea for a longer period than thirty-three hours from the time of killing to the time when it is taken up on to the deck of the factory ship for treatment. All whale catchers engaged in taking whales must report by radio to the factory ship the time when each whale is caught.

14. Gunners and crews of factory ships, land stations, and whale catchers shall be engaged on such terms that their remuneration shall depend to a considerable extent upon such factors as the species, size, and yield of whales taken, and not merely upon the number of the whales taken. No bonus or other remuneration shall be paid to the gunners or crews of whale catchers in respect of the taking of milk-filled or lactating whales.

15. Copies of all official laws and regulations relating to whales and whaling and changes in such laws and regulations shall be transmitted to the Commission.

16. Notification shall be given in accordance with the provisions of Article VII of the Convention with regard to all factory ships and land stations of statistical information (a) concerning the number of whales of each species taken, the number thereof lost, and the number treated at each factory ship or land station, and (b) as to the aggregate amounts of oil of each grade and quantities of meal, fertilizer (guano), and other products derived from them, together with (c) particulars with respect to each whale treated in the factory ship or land station as to the date and approximate latitude and longitude of taking, the species and sex of the whale, its

length and, if it contains a foetus, the length and sex, if ascertainable, of the foetus. The date referred to in (a) and (c) above shall be verified at the time of the tally and there shall also be notification to the Commission of any information which may be collected or obtained concerning the calving grounds and migration routes of whales.

In communicating this information there shall be specified:

(a) the name and gross tonnage of each factory ship;

(b) the number and aggregate gross tonnage of the whale catchers;

(c) a list of the land stations which were in operation during the period concerned.

17. Notwithstanding the definition of land station contained in Article II of the Convention, a factory ship operating under the jurisdiction of a Contracting Government, and the movements of which are confined solely to the territorial waters of that Government, shall be subject to the regulations governing the operation of land stations within the following areas:

(a) on the coast of Madagascar and its dependencies, and on the west coasts of French Africa;

(b) on the west coast of Australia in the area known as Shark Bay and northward to Northwest Cape and including Exmouth Gulf and King George's Sound, including the port of Albany; and on the east coast of Australia, in Twofold Bay and Jervis Bay.

18. The following expressions have the meanings respectively assigned to them, that is to say:

"baleen whale" means any whale other than a toothed whale;

"blue whale" means any whale known by the name of blue whale, Sibbald's rorqual, or sulphur bottom;

"fin whale" means any whale known by the name of common finback, common rorqual, finback, finner, fin whale, herring whale, razorback, or true fin whale;

"sei whale" means any whale known by the name of Balaenoptera borealis, sei whale, Rudolphi's rorqual, pollack whale, or coalfish whale, and shall be taken to include Balaenoptera brydei, Bryde's whale;

"gray whale" means any whale known by the name of gray whale, California gray, devil fish, hard head, mussel digger, gray back, rip sack;

"humpback whale" means any whale known by the name of bunch, humpback, humpback whale, humpbacked whale, hump whale, or hunchbacked whale;

"right whale" means any whale known by the name of Atlantic right whale, Arctic right whale, Biscayan right whale, bowhead, great polar whale, Greenland right whale, Greenland whale, Nordkaper, North Atlantic right whale, North Cape whale, Pacific right whale, pigmy right whale, Southern pigmy right whale, or Southern right whale;

"sperm whale" means any whale known by the name of sperm whale, spermacet whale, cachalot, or pot whale;

"Dauhval" means any unclaimed dead whale found floating.

I CERTIFY THAT the foregoing is a true copy of the International Convention for the Regulation of Whaling, including the schedule attached thereto, opened for signature in the English language at Washington on December 2, 1946, the signed original of which is deposited in the archives of the Government of the United States of America.

IN TESTIMONY WHEREOF, I, Alexander M. Haig, Jr., Secretary of State of the United States of America, have hereunto caused the seal of the Department of State to be affixed and my name subscribed by the Authentication Officer of the said Department, at the city of Washington, in the District of Columbia, this sixth day of August, 1981.

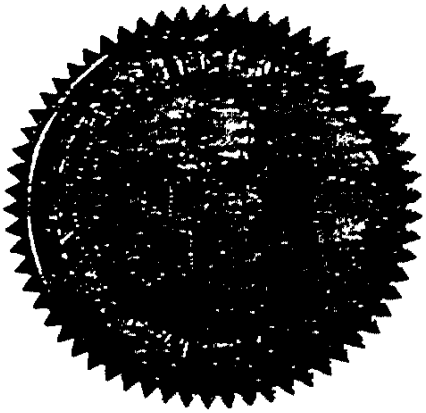

Alexander M. Haig, Jr.
Secretary of State

By Annie R. Maddux
Authentication Officer
Department of State

PROTOCOL TO THE INTERNATIONAL CONVENTION
FOR THE REGULATION OF WHALING
SIGNED AT WASHINGTON UNDER DATE
OF DECEMBER 2, 1946

The Contracting Governments to the International Convention for the Regulation of Whaling signed at Washington under date of December 2, 1946, which Convention is hereinafter referred to as the 1946 Whaling Convention, desiring to extend the application of that Convention to helicopters and other aircraft and to include provisions on methods of inspection among those Schedule provisions which may be amended by the Commission, agree as follows:

ARTICLE I

Subparagraph 3 of Article II of the 1946 Whaling Convention shall be amended to read as follows:

"3. 'whale catcher' means a helicopter, or other aircraft, or a ship, used for the purpose of hunting, taking, killing, towing, holding on to, or scouting for whales."

ARTICLE II

Paragraph 1 of Article V of the 1946 Whaling Convention shall be amended by deleting the word "and" preceding clause (h), substituting a semicolon for the period at the end of the paragraph, and adding the following language: "and (i) methods of inspection".

ARTICLE III

1. This Protocol shall be open for signature and ratification or for adherence on behalf of any Contracting Government to the 1946 Whaling Convention.

2. This Protocol shall enter into force on the date upon which instruments of ratification have been deposited with, or written notifications of adherence have been received by, the Government of the United States of America on behalf of all the Contracting Governments to the 1946 Whaling Convention.

3. The Government of the United States of America shall inform all Governments signatory or adhering to the 1946 Whaling Convention of all ratifications deposited and adherences received.

4. This Protocol shall bear the date on which it is opened for signature and shall remain open for signature for a period of fourteen days thereafter, following which period it shall be open for adherence.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorized, have signed this Protocol.

DONE in Washington this nineteenth day of November 1956, in the English language, the original of which shall be deposited in the archives of the Government of the United States of America. The Government of the United States of America shall transmit certified copies thereof to all Governments signatory or adhering to the 1946 Whaling Convention.

I CERTIFY THAT the foregoing is a true copy of the Protocol to the International Convention for the Regulation of Whaling signed at Washington under date of December 2, 1946, which Protocol was signed at Washington under date of November 19, 1956 in the English language, the signed original of which is deposited in the archives of the Government of the United States of America.

IN TESTIMONY WHEREOF, I, JOHN FOSTER DULLES, Secretary of State of the United States of America, have hereunto caused the seal of the Department of State to be affixed and my name subscribed by the Authentication Officer of the said Department, at the city of Washington, in the District of Columbia, this fourth day of December, 1956.

Traduzione non ufficiale

CONVENZIONE INTERNAZIONALE SULLA REGOLAMENTAZIONE DELLA CACCIA ALLE BALENE

I Governi i cui rappresentanti debitamente autorizzati hanno sottoscritto la presente Convenzione,

Riconoscendo l'interesse delle nazioni nel mondo a salvaguardare per le generazioni future le grandi risorse naturali rappresentate dalle razze di balene;

Considerando che nella storia della caccia alle balene si sono sono avuti eccessi di pesca in una zona dopo l'altra per una razza di balena dopo l'altra, a tal punto che é ora divenuto essenziale proteggere tutte le specie di cetacei da un ulteriore abuso di pesca;

Consapevoli del fatto che nelle razze di cetacei potranno ancora avvenire aumenti naturali se la caccia alle balene sarà regolamentata in maniera appropriata, e che l'aumento nelle razze di cetacei consentirà di catturare un numero crescente di balene senza mettere a repentaglio le risorse naturali che rappresentano ;

Riconoscendo che é nell'interesse comune di ottenere il il più rapidamente possibile un livello ottimale di razze di cetacei,e senza causare disagi economici e nutrizionali su vasta scala;

Riconoscendo che nella fase di conseguimento di tali obbiettivi le operazioni di caccia alla balena dovranno essere limitate alle razze che possono meglio sostenere lo sfruttamento, al fine di fornire a talune specie di balene, ora impoverite in numero, un determinato periodo di tempo per poter ricuperare;

Desiderosi di stabilire un sistema di regolamentazione internazionale per le riserve di pesca di cetacei onde garantire la conservazione e lo sviluppo adeguato ed effettivo delle razze di balene in base ai principi incorporati nelle norme dell'Accordo internazionale sulla regolamentazione della caccia alle balene firmato a Londra l'8 giugno 1937 ed nei Protocolli a tale Accordo firmati a Londra il 24 giugno 1938 ed il 26 Novembre 1945;

Avendo deciso di concludere una convenzione che preveda l' adeguata conservazione delle razze di balene, rendendo in tal modo possibile un ordinato sviluppo dell'industria della caccia alle balene;

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo I

1. La presente Convenzione include l' Annesso allegato che ne é parte integrante. Tutti i riferimenti alla "Convenzione" saranno intesi nel senso di includere l' Annesso sia nei suoi termini attuali o come emendato in conformità con le norme dell'Articolo V.

2. La presente Convenzione si applica alle navi officina, ai stabilimenti a terra ed alle baleniere soggetti alla giurisdizione dei Governi contraenti, ed a tutte le acque in cui la caccia alle balene ed i relativi trattamenti sono svolti in maniera costante da tali navi officina, stabilimenti a terra e baleniere.

Articolo II

Nell'accezione utilizzata nella presente Convenzione:

1. "Nave officina " significa una nave nella quale o sulla quale le balene sono trattate sia interamente che parzialmente;

2. "stabilimento a terra" significa un impianto a terra in cui le balene sono trattate sia interamente che parzialmente;

3. "baleniera " significa una nave utilizzata per cacciare, catturare, trainare , inseguire le balene, o andare in perlustrazione alla loro ricerca;

4. "Governo contraente" significa ogni Governo che ha depositato uno strumento di ratifica o che ha notificato la sua adesione alla presente Convenzione.

Articolo III

1. I Governi contraenti convengono di istituire una Commissione Internazionale per la caccia alle balene cui si fa riferimento qui di seguito come la Commissione, e che sarà composta da un membro di ciascun Governo contraente. Ciascun membro avrà un voto e potrà essere accompagnato da uno o più esperti e consiglieri.

2. La Commissione eleggerà tra i suoi membri un Presidente ed un Vicepresidente e stabilirà il proprio Regolamento interno. Le decisioni della Commissione saranno adottate a maggioranza semplice dei membri votanti; tuttavia per intraprendere attività secondo l'Articolo V, sarà necessaria una maggioranza di tre quarti di tali membri votanti. Il Regolamento interno può prevedere che decisioni siano adottate diversamente che alle riunioni della Commissione.

3. La Commissione può nominare il suo Segretario ed il personale.

4. La Commissione può istituire, con la partecipazione dei suoi membri ed esperti o consiglieri, i comitati che riterrà opportuni per svolgere ogni funzione che potrà se del caso autorizzare.

5. Le spese di ciascun membro della Commissione e dei suoi esperti e consiglieri saranno stabilite e pagate dai rispettivi Governi.

6. Poiché le istituzioni specializzate collegate con le Nazioni Unite saranno competenti per la conservazione e lo sviluppo delle riserve di pesca dei cetacei e dei prodotti derivantine, ed in vista di evitare sovrapposizioni di funzioni, i Governi contraenti si consulteranno tra di loro entro due anni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione per decidere se sia il caso di inquadrare la Commissione nell'ambito di un'istituzione specializzata connessa con le Nazioni Unite.

7. Nel frattempo il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, previa concertazione con gli altri Governi contraenti, convocherà la prima riunione della Commissione ed inizierà le consultazioni di cui al paragrafo 6 di cui sopra.

8. Le successive riunioni della Commissione saranno convocate a seconda di come la Commissione potrà determinare.

Articolo IV

1. La Commissione,in collaborazione con istituzioni indipendenti dei Governi contraenti o altre istituzioni pubbliche o private, stabilimenti o organizzazioni, o per il loro tramite o indipendentemente, potrà:

(a) incoraggiare, raccomandare o, se necessario, organizzare studi ed indagini relative alle balene ed alla caccia alle balene;

(b) raccogliere ed analizzare informazioni statistiche sullo stato attuale e le tendenze delle razze di balene, ed agli effetti su di essi prodotti dalle attività di caccia alle balene ;

(c) studiare, valutare e divulgare le informazioni relative ai metodi per mantenere ed aumentare le popolazioni delle razze di balene.

2. La Commissione disporrà la pubblicazione di rapporti sulle sue attività, e potrà pubblicare in maniera indipendente o in collaborazione con l'Ufficio internazionale delle Statistiche sulla caccia alle balene a Sandefjord in Norvegia, e con altre organizzazioni ed istituzioni i rapporti che riterrà appropriati,nonché informazioni statistiche, scientifiche ed altre pertinenti relative alle balene ed alla caccia alle balene.

Articolo V

1. La Commissione potrà emendare periodicamente le disposizioni dell'Annesso adottando regolamenti relativi alla conservazione ed all'utilizzazione delle risorse in materia di balene, stabilendo (a) le specie protette e quelle non protette; (b) le stagioni aperte e chiuse; (c) le acque aperte e chiuse, compresa la designazione delle zone santuario: (d) i limiti dimensionali per ciascuna specie; (e) i tempi, i metodi e l'intensità della caccia alle balene (compreso il pescato massimo di balene da catturare ad ogni stagione) (f) i tipi e le specifiche delle attrezzature, degli apparecchi e degli strumenti che possono essere utilizzati (f) i metodi di misurazione; e (h) i profitti della pesca ed altri documenti statistici e biologici.

2. Gli emendamenti dell'Annesso (a) saranno quelli necessari per la realizzazione degli obiettivi e degli scopi della presente Convenzione e per disciplinare la conservazione, lo sviluppo e l'utilizzazione ottimale delle risorse in materie di balene;(b) saranno fondati su ritrovati scientifici; (c) non prevederanno limitazioni riguardo al numero o alla nazionalità delle navi officina o degli stabilimenti a terra, né assegneranno contingenti specifici a qualunque nave officina o stabilimento a terra; e (d) terranno conto degli interessi dei consumatori di prodotti di balene e dell'industria della caccia alle balene.

3. Ciascuno di questi emendamenti entrerà in vigore per i Governi contraenti novanta giorni dopo che la Commissione avrà notificato l'emendamento a ciascuno dei Governi contraenti, a meno che: (i) un Governo non presenti alla Commissione obiezioni riguardo ad un emendamento prima della scadenza di tale periodo di novanta giorni, nel qual caso l'emendamento non entrerà in vigore per alcun Governo per altri novanta giorni supplementari; (b) quindi, ogni altro Governo contraente potrà presentare obiezioni all'emendamento in qualunque momento prima dello scadere del periodo supplementare di novanta giorni o prima dello scadere di un periodo di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'ultima obiezione ricevuta in tale periodo supplementare di novanta giorni, a seconda di quale data sia la più tardiva; e (c) successivamente l'emendamento entrerà in vigore nei confronti di tutti i Governi contraenti che non abbiano formulato obiezioni, ma non entrerà in vigore nei confronti di un Governo che abbia formulato un'obiezione in tal senso fino a quando l'obiezione non sia ritirata. La Commissione notificherà immediatamente ciascun Governo contraente non appena avrà ricevuto un'obiezione o una dichiarazione di ritiro, e ciascun Governo contraente dovrà accusare ricevuta di tutte le notifiche di emendamenti, di obiezione e di ritiro.

4. Nessun emendamento entrerà in vigore prima del 1 luglio 1949.

Articolo VI

La Commissione potrà periodicamente formulare raccomandazioni destinate a taluni o a tutti i Governi contraenti, su qualunque questione avente attinenza con le balene o la caccia alle balene o con gli obiettivi e gli scopi della presente Convenzione.

Articolo VII

I Governi contraenti provvederanno a trasmettere rapidamente all'Ufficio internazionale delle Statistiche sulla caccia alle balene a Sandefjord in Norvegia o ad ogni altro organo che la Commissione potrà designare le notifiche e le informazioni statistiche o comunque pertinenti previste dalla presente Convenzione nelle forme e secondo le modalità che potranno essere stabilite dalla Commissione.

Articolo VIII

1. Nonostante qualsiasi disposizione della presente Convenzione, ogni Governo contraente potrà concedere a qualunque suo cittadino un permesso speciale che lo autorizza ad uccidere, catturare e trattare balene a fini di ricerca scientifica, con riserva di ogni limitazione relativa al numero e fatta salva ogni altra condizione che il Governo contraente potrà ritenere appropriata;l'uccisione, la cattura ed il trattamento delle balene secondo le norme del presente Articolo saranno esonerati dall'applicazione della Convenzione. Ciascun Governo contraente riferirà immediatamente alla Commissione su ogni siffatta autorizzazione che abbia concesso. I Governi contraenti possono revocare in qualunque momento tali autorizzazioni speciali da essi concesse.

2. Tutte le balene catturate in base a tali autorizzazioni speciali potranno nella misura del possibile essere sottoposte a processi, ed i ricavati saranno trattati in conformità con le direttive emanate dal Governo che ha concesso l'autorizzazione.

3. Ciascun Governo contraente trasmetterà ad ogni organo che potrà essere designato dalla Commissione, nella misura del possibile e ad intervalli non superiori ad un anno, tutte le informazioni scientifiche di cui il Governo potrà disporre concernenti le balene e la caccia alle balene, compresi i risultati della ricerca svolta secondo il paragrafo 1 del presente Articolo e l'Articolo IV.

4. Nel riconoscere che la raccolta e l'analisi continuativa di dati biologici in connessione con le operazioni delle navi officina e degli stabilimenti a terra sono indispensabili per una gestione razionale e costruttiva delle riserve di pesca dei cetacei, i Governi contraenti adotteranno tutte le misure possibili per ottenere tali dati.

Articolo IX

1. Ciascun Governo contraente adotterà misure appropriate per garantire l'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione e la punizione delle infrazioni a tali disposizioni, commesse nell'ambito di operazioni svolte da persone o da navi soggette alla sua giurisdizione.

2.Ai tiratori ed agli equipaggi delle baleniere non sarà corrisposto alcun premio o altra retribuzione calcolata in relazione ai risultati del loro lavoro per qualunque balena la cui cattura é vietata dalla Convenzione.

3. Il Governo avente giurisdizione per un determinato reato potrà intentare un'azione legale per le infrazioni o le trasgressioni della presente Convenzione.

4. Ciascun Governo contraente comunicherà alla Commissione dettagli particolareggiati riguardo a ciascuna infrazione alle disposizioni della presente Convenzione da parte di persone o di navi sotto la giurisdizione di tale Governo, come riferito dai suoi ispettori. Dovrà essere inclusa una dichiarazione sui provvedimenti adottati per far fronte all'infrazione e le sanzioni imposte.

Articolo X

1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Governo degli Stati Uniti d'America.

2. Ogni Governo che non abbia firmato la presente Convenzione potrà aderirvi dopo la sua entrata in vigore con una notifica per iscritto al Governo degli Stati Uniti d'America.

3.Il Governo degli Stati Uniti d'America informerà tutti ghli altri Governi firmatari e tutti i Governi aderenti di tutte le ratifiche depositate e delle adesioni ricevute.

4. La presente Convenzione, dopo che gli strumenti di ratifica siano stati depositati da almeno sei Governi firmatari compresi i Governi dei Paesi Bassi, della Norvegia, l'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche, il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord e gli Stati Uniti d'America, entrerà in vigore per tali Governi; per ogni Governo che ratifica o aderisce successivamente,la Convenzione entrerà poi in vigore alla data del deposito dello strumento di ratifica o della ricevuta della notifica di adesione.

5. Le disposizioni dell'Annesso non entreranno in vigore prima del 1 luglio 1948. Gli emendamenti all'Annesso adottati secondo l'Articolo V non entreranno in vigore prima del 1 luglio 1949.

Articolo XI

Ogni Governo contraente può denunciare la presente Convenzione il 30 giugno di ogni anno dandone notifica, il 1 gennaio dello stesso anno o anteriormente, al Governo depositario, il quale dopo aver ricevuto detta notifica, la comunicherà immediatamente agli altri Governi contraenti. Ogni altro Governo contraente potrà in maniera analoga, entro un mese dal ricevimento di una copia di tale notifica dal Governo depositario,notificare la propria denuncia: in tal caso la Convenzione cesserà di avere effetto il 30 giugno dello stesso anno per il Governo che ha notificato tale denuncia.

La presente Convenzione recherà la data alla quale é aperta alla firma e rimarrà aperta alla firma per un successivo periodo di quattordici giorni.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

FATTO a Washington, il 2 dicembre 1946, in lingua inglese, il cui originale sarà depositato negli archivi del Governo degli Stati Uniti d'America. Il Governo degli Stati Uniti d'America trasmetterà copie certificate conformi a tutti gli altri Governi firmatari ed aderenti.

(Seguono firme)

ANNESSO

1.(a) E' prevista su ogni nave officina la presenza di almeno due ispettori per la caccia alle balene, al fine di mantenere un'ispezione ventiquattro ore su ventiquattro. Tali ispettori saranno incaricati e pagati dal Governo avente giurisdizione sulla nave officina.

(b) In ciascuno stabilimento a terra sarà mantenuta un'adeguata ispezione. Gli ispettori in servizio in ogni stabilimento a terra saranno incaricati e pagati dal Governo avente giurisdizione sullo stabilimento a terra.

2. E' vietato catturare o uccidere cetacei grigi o mysticeti, salvo se le carni ed i prodotti di questi cetacei siano destinate esclusivamente al consumo locale degli aborigeni.

3. E' vietato catturare o uccidere balenotti o o cetacei lattanti o balene femmine accompagnate da balenotti o da cetacei lattanti.

E' vietato utilizzare una nave officina o una baleniera addetta a tale nave al fine di catturare o di trattare cetacei mysticeti in qualunque delle seguenti zone:

(a) nelle acque a Nord del 66mo grado di latitudine Nord; tuttavia, dal 150mo grado di longitudine Est verso Est fino al 140mo grado di longitudine Ovest sarà consentita la cattura o l'uccisione di cetacei mysticeti da parte di una nave officina o di una baleniera tra il 66mo grado di latitudine Nord ed il 72mo grado di latitudine Nord;

(b) nell'Oceano Atlantico e nelle sue acque annesse a Nord del 40mo grado di latitudine Sud;

(c) nell'Oceano Pacifico e nelle sue acque annesse ad Est del 150mo grado di longitudine Ovest tra il 40mo grado di latitudine Sud ed il 35mo grado di latitudine Nord;

(d) nell'Oceano Pacifico e nelle sue acque annesse ad Ovest del 150mo grado di longitudine Ovest tra il 40mo grado di latitudine Sud ed il 20mo grado di latitudine Nord;

(e) nell'Oceano Indiano e nelle sue acque annesse a Nord del 40mo grado di latitudine Sud.

5. E' vietato utilizzare una nave officina o una baleniera ad essa addetta per catturare o trattare cetacei mysticeti nelle acque a Sud del 40mo grado di latitudine Sud, dal 70mo grado di longitudine Ovest verso Ovest fino al 160mo grado di longitudine Ovest.

6. E' vietato utilizzare una nave officina o una baleniera addetta ad essa allo scopo di catturare o di trattare balene a pinne dorsali in qualsiasi acqua a Sud del 40mo grado di latitudine Sud.

7.(a) E' vietato utilizzare una nave officina o una baleniera ad essa addetta allo scopo di catturare o di trattare mysticeti in qualsiasi acqua a Sud del 40mo grado di latitudine Sud, tranne durante il periodo dal 15 dicembre al 1 Aprile successivo, questi ultimi due giorni compresi.

(b) Nonostante il sopra citato divieto di trattamento durante una stagione chiusa, il trattamento delle balene catturate in stagione aperta potrà essere completato dopo la fine della stagione aperta.

8.(a) Il numero di cetacei mysticeti cacciati durante la stagione aperta, catturati in qualsiasi acqua a Sud del 40mo grado di latitudine Sud da baleniere addette a navi officina soggette alla giurisdizione dei Governi contraenti, non dovrà superare sedicimila unità di balenottere azzurre.

(b) Ai fini del capoverso (a) del presente paragrafo, le unità in balenottere azzurre saranno calcolate in base al criterio che una balenottera azzurra é equivalente:

(1) a due balene a pinne oppure
(2) a due balene e mezzo a pinne dorsali oppure
(3) a sei Balaenopterae borealis

(c) I dati relativi al numero di unità di balenottere azzurre catturate nelle acque a Sud del 40mo grado di latitudine Sud da baleniere addette a navi officina soggette alla giurisdizione di ciascun Governo contraente, saranno notificati in conformità con le norme dell'Articolo VII della Convenzione, nei due giorni successivi alla fine di ciascuna settimana di calendario.

(d) Qualora risulti che il pescato massimo di balene consentito dal capoverso (a) del presente paragrafo potrebbe essere raggiunto prima del 1 aprile di ogni anno, la Commissione o ogni altro organo incaricato dalla Commissione potrà stabilire, in base ai dati forniti, la data alla quale si riterrà che il pescato massimo di balene é stato raggiunto e notificherà ciascun Governo contraente di tale data con un anticipo non inferiore a due settimane.

Dopo la data in tal modo stabilita, la cattura di cetacei mysticeti da parte di baleniere addette a navi officina sarà illegale nelle acque situate a Sud del 40mo grado di latitudine Sud.

(e) Dovrà darsi notifica, in conformità con le norme dell'Articolo VII della Convenzione di ciascuna nave officina che intenda intraprendere attività di caccia alla balena in acque a Sud del 40mo grado di latitudine Sud.

9. E' vietato catturare o uccidere qualsiasi balenottera azzurra, balena a a pinne, balaenopterae borealis, balena a pinne dorsali o capodogli inferiori alle seguenti lunghezze:

(a)	balenottere azzurre	70 piedi (21.3 metri)
(b)	balene a pinne	55 piedi (16.8 metri)
(c)	Balaenopterae borealis	40 piedi (12.2 metri)
(d)	balene a pinna dorsale	35 piedi (10.7 metri)
(e)	capodogli	35 piedi (10.7 metri)

tuttavia le balenottere azzurre non inferiori a 56 piedi (19.8 metri), le balene a pinne non inferiori a 50 piedi (15.2. metri), e le Balaenopterae borealis non inferiori a 35 piedi (10.7 metri) di lunghezza, potranno essere catturate per essere consegnate agli stabilimenti a terra a condizione che le carni di tali balene siano utilizzate per il consumo locale come cibo per l'uomo o per gli animali.

Le balene devono essere misurate quando riposano sul ponte o sulla piattaforma, nella maniera più accurata possibile per mezzo di un nastro a metro di acciaio posizionato all'estremità zero, munito di una maniglia arpionata che deve essere conficcata nel tavolato del ponte di fianco ad una estremità della balena. Il metro a nastro sarà teso in una linea retta parallela al corpo della balena e la misurazione verrà letta a fianco dell'altra estremità della balena. Ai fini della misurazione, si intendono per estremità della balena il punto della mandibola superiore e l'incavo tra le alette della coda. Dopo aver accuratamente letto sul metro a nastro le misurazioni, esse saranno registrate sul giornale di bordo in base alla misura in piedi più vicina: vale a dire che ogni balena misurante tra 75'6" e 76'6" sarà registrata come 76', e ogni balena tra 76'6" e 77'6" sarà registrata come 77'. La misurazione di ogni balena che coincide con un mezzo piede esatto, sarà registrata al mezzo piede successivo, i.e.: la misruazione precisa di 76'6"sarà registrata sul giornale di bordo come 77'.

10. E' vietato avvalersi di uno stabilimento a terra o di una baleniera addetta ad esso in vista di catturare o di trattare cetacei mysticeti in qualunque zona o acque, per oltre sei mesi consecutivi in qualunque periodo di dodici mesi.

11. E' vietato che una nave officina che sia stata utilizzata nel corso di una stagione in acque a Sud del 40mo grado di latitudine Sud, sia riutilizzata in ogni altra zona per trattare per gli stessi scopi cetacei mysticeti. Il divieto vale per un periodo di un anno dopo la fine della stagione di cui sopra.

12.(a) Tutte le balene catturate saranno consegnate alla nave officina o allo stabilimento a terra e tutte le parti di tali balene saranno trattate mediante bollitura o diversamente ad eccezione degli organi interni, dei fanoni e delle pinne di ogni balena, della carne di capodoglio e delle parti di balene destinate al consumo dell'uomo e alla nutrizione di animali.

(b) Non é necessario il trattamento completo delle carcasse di "Dauhval" e di balene usate come parabordi quando la carne o i fanoni di tali balene siano in cattive condizioni.

13. La cattura di balene da consegnare ad una navee officina sarà regolamentata o limitata dal capitano o dalla persona che dirige la nave officina, in modo tale che nessuna carcassa di balena (ad eccezione di quelle delle balene utilizzate come parabordi) rimanga in mare per un periodo superiore a trentatre ore dal momento dell'uccisione fino a quando é caricata sul ponte della nave officine per il trattamento. Tutte le baleniere impegnate nella cattura di balene devono notificare via radio alla nave officina l'ora in cui ciascuna balena é catturata.

14. I tiratori e gli equipaggi delle navi officina, degli stabilimenti a terra e delle baleniere saranno ingaggiati in termini tali che la loro retribuzione dipenda in misura sostanziale da fattori come la razza, la dimensione ed il rendimento delle balene catturate e non semplicemente dal numero di balene catturato. Nessun premio o altra retribuzione sarà corrisposto ai tiratori o agli equipaggi di baleniere per la cattura di balene colme di latte o allattanti.

15. Saranno trasmesse alla Commissione copie di tutte le leggi e regolamenti ufficiali relativi alle balene ed alla caccia alle balene, nonchè le modifiche di tali leggi e regolamenti.

16. In conformità con le disposizioni dell'Articolo VII della Convenzione saranno notificate, riguardo alle navi officina ed agli stabilimenti a terra, informazioni statistiche (a) concernenti il numero di balene catturato per ciascuna specie, il numero di esemplari andati persi, e quanti siano stati trattati in ciascuna nave officina o stabilimento a terra; (b) concernenti i quantitativi aggregati di olio di ciascuna gradazione e di quantità di cibo, i fertilizzanti (guano) ed altri prodotti derivati, assieme a (c) informazioni particolareggiate riguardo ad ogni balena trattata nella nave officina o nello stabilimento a terra, vertenti sulla data,la latitudine e la longitudine approssimativa della cattura, la specie ed il sesso della balena, la sua lunghezza e, qualora contenga un feto, la lunghezza ed il sesso del feto, se riscontrabili. I dati di cui ad (a) e (c) di cui sopra saranno verificati al momento dei controlli e la Commissione sarà inoltre notificata di ogni informazione eventualmente raccolta o ottenuta riguardo ai fondi marini per le balene partorienti, ed alle rotte di migrazione dei cetacei.

Nel comunicare tali informazioni dovrà specificarsi:

(a) il nome ed il tonnellaggio lordo di ciascuna nave officina;

(b) il numero ed il tonnellaggio aggregato lordo delle baleniere;

(c) un elenco degli stabilimenti a terra in attività nel periodo pertinente.

17. Nonostante la definizione di stabilimento a terra di cui all'Articolo II della Convenzione, una nave officina che opera sotto la giurisdizione di un Governo contraente ed i cui movimenti sono esclusivamente limitati alle acque territoriali di detto Governo, sarà soggetta ai regolamenti che disciplinano l'attività degli stabilimenti a terra nell'ambito delle seguenti zone:

(a) costa del Madagascar e suoi territori annessi, e coste occidentali dell'Africa francofona;

(b) costa occidentale dell'Australia nella zona nota come Shark Bay (Baia degli Squali) e verso Nord fino a Nortwest Cape (Capo nordovest), compreso il Golfo di Exmouth ed il King George's Sound, nonché il porto di Albany; costa orientale dell'Australia, nella Twofold Bay (Baia Twofold) e nella Jervis Bay (Baia Jervis).

18. Il significato attribuito ai termini di seguito enumerati é il seguente:

"Mysticeti" significa ogni balena diversa dalla famiglia degli Odontoceti;

"balenottera azzurra" significa ogni balena denominata con l'appellazione di balenottera azzurra, balenottera Sibbald, o balenottera sulfurea;

"balena a pinne" . significa ogni balena denominata con l'appellazione di balena a pinne comune, balenottera comune, balena a pinne , balena "aringa", "razorback" o balena a pinne verace;

"Balaenoptera borealis " significa ogni balena denominata con l'appellazione di Balaenoptera borealis, balenottera Rudolphi, balena Gadus, balena "coalfish" (balena scura tipo merluzzo), nonchè la Balaenopterae brydei;

"balena grigia" significa ogni balena denominata con l'appellazione di balena grigia, balena grigia della California; razza; pesce capone; "scavamolluschi"; balena salmonata (thymallus); "rip sack"

"balena a pinna dorsale " significa ogni balena denominata con il nome di balena o balenottera a pinna dorsale,"gibbosa", con la gobba ecc.

"Mysticeti" significa tutte le balene della famiglia dei Mysticeti, dette anche balena dell'Atlantico, balena dell'Artico, balena di Biscaia, grande balena polare, balena della Groenlandia, Nordkaper, balena dell'Atlantico del Nord, balena di Capo Nord, balena del Pacifico, balena pigmea, balena pigmea del Sud o balena del Sud;

"Capodoglio (Pyseter catodon)" significa tutte le balene denominate capodoglio, balena spermaceti, "cachalot" o pot whale ("balena favorita").

"Dauhaval" significa ogni balena morta non reclamata, e ritrovata galleggiante.

CERTIFICO CHE quanto sopra é un esemplare autentico della Convenzione internazionale per la regolamentazione della caccia alle balene, compreso l'annesso allegato, aperta alla firma in lingua inglese a Washington il 2 dicembre 1946, il cui originale firmato é depositato negli archivi del Governo degli Stati Uniti d'America.

IN TESTIMONIANZA DI QUANTO SOPRA, io sottoscritto Alexander M.Haig junior, Segretario di Stato degli Stati Uniti d'America, ho fatto apporre il sigillo del Dipartimento di Stato e sottoscrivere il mio nome dall'Ufficiale civile di detto Dipartimento nella città di Washington, Distretto di Colombia, il 6 agosto 1981.

.....
Segretario di Stato

.....
Ufficiale civile
Dipartimento di Stato

PROTOCOLLO ALLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE

SULLA REGOLAMENTAZIONE DELLA CACCIA ALLE BALENE

FIRMATA A WASHINGTON IL 2 DICEMBRE 1946

I Governi contraenti della Convenzione internazionale per la regolamentazione della caccia alle balene firmata a Washington alla data del 2 dicembre 1946, cui é fatto riferimento di seguito come Convenzione sulla caccia alle balene del 1946, desiderosi di estendere l'applicazione di tale Convenzione agli elicotteri e ad altri mezzi aerei e di includere tra le norme dell'Annesso che possono essere emendate dalla Commissione, alcune disposizioni sui metodi d'ispezione, decidono quanto sopra:

Articolo I

Il capoverso 3 dell'Articolo II della Convenzione sulla caccia alle balene del 1946, sarà emendato ed avrà il seguente tenore:

"3. Per "baleniera" (cattura-balene)" s'intende un elicottero o altro mezzo aereo, ovvero un battello utilizzati per cacciare, catturare, uccidere,trainare,inseguire le balene ed andare in perlustrazione alla loro ricerca."

Articolo II

Il paragrafo I dell'Articolo V della Convenzione sulla caccia alle balene del 1946, sarà emendato, sopprimendo la parola "e" al precedente capoverso (h), sostituendo un punto e virgola nella frase alla fine del paragrafo e aggiungendo la seguente dicitura : " e (i) metodi di ispezione".

Articolo III

1. Il presente Protocollo sarà aperto alla firma ed alla ratifica o all'adesione di ogni Governo contraente della Convenzione sulla caccia alle balene del 1946.

2. Il presente Protocollo entrerà in vigore alla data in cui gli strumenti di ratifica siano stati depositati presso il Governo degli Stati Uniti d'America per conto di tutti i Governi contraenti della Convenzione sulla caccia alle balene del 1946, o siano state ricevute da tale Governo le notifiche per iscritto di adesione.

3. Il Governo degli Stati Uniti d'America informerà tutti i Governi firmatari o aderenti alla Convenzione sulla caccia alle balene del 1946, di tutte le ratifiche depositate e delle adesioni ricevute.

4. Il presente Protocollo recherà la data alla quale é aperto alla firma e rimarrà aperto alla firma per un successivo periodo di quattordici giorni; dopo questo periodo esso sarà aperto all'adesione.

IN FEDE DI CHE , i sottoscritti debitamente autorizzati hanno firmato il presente Protocollo.

FATTO a Washington, il 19 novembre 1956, in lingua inglese, il cui originale sarà depositato negli archivi del Governo degli Stati Uniti d'America. Il Governo degli Stati Uniti d'America ne trasmetterà copie certificate conformi a tutti gli altri Governi firmatari o aderenti alla Convenzione sulla caccia alle balene del 1946.

(Seguono firme).

CERTIFICO CHE quanto sopra é un esemplare autentico del Protocollo della Convenzione internazionale per la regolamentazione della caccia alle balene firmata a Washington il 2 dicembre 1946, il quale Protocollo é stato firmato a Washington il 19 Novembre 1956 in lingua inglese, ed il cui originale firmato é depositato negli archivi del Governo degli Stati Uniti d'America.

IN TESTIMONIANZA DI QUANTO SOPRA, io sottoscritto John Foster Dulles, Segretario di Stato degli Stati Uniti d'America, ho fatto apporre il sigillo del Dipartimento di Stato e sottoscrivere il mio nome dall'Ufficiale Civile di detto Dipartimento nella città di Washington, Distretto di Colombia, il 4 dicembre 1956.